



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ufficio del Giudice di Pace di Reggio nell'Emilia

Il Giudice di Pace di Reggio nell'Emilia Avv. Daniela Bergami ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 2556 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio nell'Emilia per l'anno 2019, decisa con dispositivo letto all'udienza del 16.10.2019, promossa su domanda di

██████████, c.f. ██████████, residente a ██████████ (██████), via ██████████ n. █, con il patrocinio dell'avv. Clementina Baroni del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia alla Via C. Cadoppi, 8, presso lo studio dell'avv. Clementina Baroni

Ricorrente:

contro:

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA in persona del Sindaco pro tempore

Resistente:

OGGETTO: opposizione avverso sanzione amministrativa

Conclusioni del ricorrente: come d verbale di udienza del 16.10.2019

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 27.6.2019 presso la cancelleria dell'intestato Ufficio, ██████████ ha proposto opposizione avverso

- verbale n. 197000453422153189 del 13.05.2019 notificato in data 31.05.2019 per violazione dell'art. 142 co. 8 del Codice della Strada e recante la sanzione pecuniaria corrispondente al minimo edittale di € 184,00 oltre alla decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida;
- verbale n. 197000460762154135 del 13.05.2019 notificato in data 31.05.2019 per violazione dell'art. 142 co. 9 del Codice della Strada e recante la sanzione pecuniaria corrispondente al minimo edittale di € 555,00 oltre alla decurtazione di n. 6 punti dalla patente di guida;
- verbale n. 197000453312153100 del 12.05.2019 notificato in data 31.05.2019 per violazione dell'art. 142 co. 9 del Codice della Strada e recante la sanzione pecuniaria corrispondente al minimo edittale di €

Seri. N° 1345/19
Dep. 17/10/2019
Fasc. 2556/19
Cron. 10252/19
Rep. _____



- 555,00 oltre alla decurtazione di n. 6 punti dalla patente di guida;
- verbale n. 197000460872154131 del 13.05.2019 notificato in data 31.05.2019 per violazione dell'art. 142 co. 8 del Codice della Strada e recante la sanzione pecuniaria corrispondente al minimo edittale di € 184,00 oltre alla decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati eccependone l'illegittimità sui seguenti assunti:

- Omessa contestazione immediata delle infrazioni;
- Assenza di riferimento alla data dell'ultima taratura dello strumento;
- Assenza di omologazione dell'autovelox ai sensi della L. n. 273/1991, da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico (attualmente denominato MISE) e insufficienza della sola approvazione ai sensi dell'art. 345 co. 2 C.d.S delle singole apparecchiature da parte del Ministero dei lavori pubblici (oggi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cd. MIT).

Con provvedimento del 3.7.2019 questo ufficio, disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e fissava l'udienza di comparizione delle parti, ordinando contestualmente all'amministrazione di depositare almeno 10 gg. prima di tale udienza copia degli atti relativi all'accertamento.

La Polizia Municipale di Reggio Emilia depositavano memoria e documentazione ex art. 7, comma 7, D. Lgs. 150/2011.

La causa è stata decisa all'udienza del 16.10.2019 alla quale, in presenza della sola parte ricorrente, il giudice ha dato lettura del dispositivo della sentenza con riserva delle motivazioni.

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L'accertamento delle violazioni è stato effettuato tramite sistema automatico di rilevamento della velocità, in postazione fissa, modello T-EXPEED V.2.0.

Alla stregua della pronuncia della Corte Costituzionale, la quale con sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 45 comma 6 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 533 dell'11.1.2018 ha



asserito deve ritenersi che l'art. 45 comma 6 del codice della strada, come integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale, prescriba la verifica periodica della funzionalità degli autovelox e la loro taratura. Pertanto, in caso di contestazione dell'affidabilità dell'apparecchio, grava sull'Ente impositore fornire la prova della taratura.

Nel caso in specie, seppur i verbali rechino la dichiarazione che l'apparecchio T-EXPEED V.2.0, matricola 2123, si è sottoposto a verifica periodica di taratura e di funzionalità come da documentazione tecnica agli atti dell'ufficio, parte resistente non ha fornito la prova della data in cui è stata eseguita la taratura annuale.

Per tale motivo, assorbente ogni altra doglianza, i verbali impugnati elevati dalla Polizia Municipale del Comune di Reggio Emilia devono essere annullati in tutto.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. 10.3.2014 n. 55, sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, tenendo a mente il valore minimo per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria, non essendo invece svolta la fase istruttoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace nella causa promossa tra le parti in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

Accoglie il ricorso annullando i verbali impugnati;

Condanna parte resistente a pagare al ricorrente le spese di lite che liquida in € 436 per compensi ed € 125 per spese oltre 15% spese generali ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, cassa forense e iva come per legge.

Reggio nell'Emilia, 16.10.2019

Il Giudice di Pace

Avv. Daniela Bergami

